



SENT. 206/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati

|                |                 |                      |
|----------------|-----------------|----------------------|
| Rita           | <b>Loreto</b>   | Presidente           |
| Ida            | <b>CONTINO</b>  | Consigliere relatore |
| Roberto        | <b>RIZZI</b>    | Consigliere          |
| Nicola         | <b>RUGGIERO</b> | Consigliere          |
| Maria Cristina | <b>RAZZANO</b>  | Consigliere          |

024ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di appello principale iscritto al n. 59168 del registro di segreteria  
proposto da:

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 80078750587), con  
sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita, n. 21, in persona del suo legale  
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e  
disgiuntamente, dagli Avv.ti Sergio Preden (pec:  
avv.sergio.predenpostacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:  
avv.antonella.patteripostacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico ( pec:  
[avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)), Lidia Carcavallo (pec:  
lidia.carcavallopostacert.inps.gov.it ) e con elezione di domicilio presso  
l'Avvocatura centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria n. 29.

**(APPELLANTE)**

**CONTRO:**

**OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Elena Pettinau (pec: [elena.avvpettinau@legalmail.it](mailto:elena.avvpettinau@legalmail.it) ;

*( Appellato – non costituito)*

*avverso*

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 55/2021, pubblicata il 26 febbraio 2021 gennaio 2021 e non notificata.

**Visti** gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 18 giugno 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, omessa, con il consenso delle parti, la relazione da parte del magistrato relatore, udito l'avv. Giuseppina Giannico per l'appellante. Non costituito l'appellato.

**FATTO**

**1.** Con la sentenza n. 55/2021 la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 8 settembre 2012.

Il giudizio era stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento mediante l'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e non, come operato dall'Ente previdenziale, in ragione dell'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

Il primo giudice, infatti, dopo aver richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021 sulla modalità di calcolo della quota retributiva della pensione del personale

militare, rilevava che nel caso in esame, seppure il ricorrente avesse maturato al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore ai quindici anni, (12 anni e sette giorni) comunque dovesse applicarsi il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino a quella data. Argomentava, infatti, che non potevano giustificarsi, in assenza di un riferimento normativo puntuale, trattamenti differenziati in ragione all'anzianità maturata al 31.12.1995.

Ciò considerato, avendo il OMISSIS richiesto l'applicazione dell'aliquota del 2,93% per ogni anno di anzianità maturato sino al 31.12.1995, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo, fatta salva la prescrizione quinquennale, il diritto del ricorrente al ricalcolo mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità.

**2.** L'INPS ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo la violazione e la falsa applicazione degli art.li 54 d.P.R. 1092/1973 e 1, comma 12 della l. 335/1995.

Nello specifico, dopo aver rilevato, in via preliminare, che la statuizione resa dal primo giudice in punto di intervenuta prescrizione deve essere mantenuta ferma, ha evidenziato che la corretta interpretazione del *decisum* contenuto nella sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite non consente di estendere l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo per il calcolo della quota retributiva anche ai militari che al 31.12.1995 non abbiano maturato 15 anni di servizio. Sicché, dopo aver dato atto che la questione era stata sottoposta all'esame delle Sezioni riunite, ha chiesto l'accoglimento del gravame con conseguente annullamento della sentenza di primo grado.

**3.** L'appellato OMISSIS non si è costituito, nonostante la rituale notifica

dell'atto di appello, avvenuta in data 11 agosto 2021 e del d.p del 12 ottobre

2023- di rinvio d'ufficio dell'udienza, avvenuto in data 16 ottobre 2023

**4.** All'odierna udienza, l'avv. Giuseppina Giannico si è riportata all'atto d'appello e ne ha chiesto l'accoglimento previa declaratoria di contumacia della controparte.

**5.** La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

**I.** In primo luogo, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'appellato in quanto non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti *per tabulas* la regolare instaurazione del contraddittorio processuale.

**II.** La questione attiene alla corretta modalità di calcolo della quota retributiva del trattamento di quiescenza in godimento del pensionato OMISSIS. Nello specifico, poiché il militare, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, la pensione era stata liquidata con il sistema misto; e per la parte da calcolarsi con il metodo retributivo, che, nel caso di specie era inferiore a 15 anni (12 anni e 7 giorni), l'Inps aveva applicato il coefficiente del 35% previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093, in luogo della più favorevole aliquota stabilita dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Ebbene, sui limiti dell'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, all'epoca dell'introduzione del ricorso di primo grado, era già intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 a risolvere il contrasto giurisprudenziale venutosi a delineare tra la linea interpretativa favorevole alla generale

applicazione dell'art. 54 per la quota retributiva del trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n. 266, n. 267 del 2019) e quella, invece, contraria, sostenuta dalla Sezione d'appello per la Sicilia con le sentenze n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 43 del 17 settembre 2020.

Con la suddetta pronuncia, infatti, le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale: *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema «misto», ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.*

Invero, la sentenza, che esamina la posizione dei militari andati in quiescenza con una anzianità di servizio superiore nel complesso a 20 anni, ma che alla data del 31 dicembre 1995 fossero in possesso di una contribuzione utile compresa tra 15 e 18 anni di servizio, lasciava priva di supporto interpretativo la fascia contributiva inferiore a 15 anni.

Da qui il deferimento di un'ulteriore questione di massima, in ragione del fatto che anche su tale punto si era venuto a formare un contrasto giurisprudenziale tra la posizione espressa dalla Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana (ex multis sentenze n. 41/A/2021, n. 51/A/2021, n. 657/A/2021, n. 59/A/2021, e n. 69/A/2021), nonché dalla

Sezione II centrale d'appello (sentenze n. 41 e n. 46 del 2021), favorevoli all'applicazione della percentuale del 2,44% anche nei confronti dei pensionati con una anzianità di servizio *under 15*, e la posizione assunta dalla Sezione I centrale d'appello (*ex multis* sentenze n. 69 e n. 124 del 2021) e dalla III centrale d'appello (sentenze nn. 137, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 198, 199, 206, 226, 227, 232, 242 del 2021), invece contrarie.

Ebbene, con la sentenza n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno affermato il principio di diritto a tenore del quale *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*.

Ciò considerato, la sentenza di primo grado appellata è perfettamente coerente con i principi enunciati dalle Sezioni riunite con la sentenza da ultimo richiamata nonché con la pacifica giurisprudenza formatasi successivamente presso le Sezioni di appello (*ex multis*, di questa Sezione n.19/2021, n.21/2021, n. 132/2021, n.137/2021, n.142/2021, n.154/2021, n.273/2021, n.275/2021, n.276/2021, n.279/2021; n.414/2021; n.21/2022, n.24/2022, n.27/2022, n.36/2022, n.52/2022, n.67/2022, n.81/2022; n. 183/2023, n.340/2023; Sez. III n. 39/2022, n.40/2022; n.322/2023; Sez. I n.17/2022; n.68/2022; n.76/2022, n.125/2022) ed è pienamente condivisa da questa Sezione.

Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha accolto il diritto del

|  |                                                                                  |                   |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  | 7                                                                                | SENT. 206/2024    |  |
|  | OMISSIS, pensionato con oltre venti anni di anzianità e che al 31.12.1995        |                   |  |
|  | vantava un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, di vedersi riconosciuto   |                   |  |
|  | il diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico in |                   |  |
|  | godimento mediante l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno di       |                   |  |
|  | anzianità maturato al 31.12.1995.                                                |                   |  |
|  | Ciò posto, l’appello non può essere accolto.                                     |                   |  |
|  | Quanto alle spese, la novità interpretativa introdotta dal recente               |                   |  |
|  | orientamento nomofilattico ne giustifica l’integrale compensazione, ai sensi     |                   |  |
|  | e per gli effetti dell’articolo 31, comma 3, c.g.c                               |                   |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                    |                   |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,          |                   |  |
|  | disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente        |                   |  |
|  | pronunciando, rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la      |                   |  |
|  | sentenza impugnata. Spese compensate.                                            |                   |  |
|  | Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.               |                   |  |
|  | Il giudice estensore                                                             | Il Presidente     |  |
|  | Ida Contino                                                                      | Rita Loreto       |  |
|  | f.to digitalmente                                                                | f.to digitalmente |  |
|  | Depositata in Segreteria il 13 AGOSTO 2024                                       |                   |  |
|  | p.Il Dirigente                                                                   |                   |  |
|  | f.to digitalmente                                                                |                   |  |
|  | Il Funzionario amministrativo                                                    |                   |  |
|  | dott.ssa Alessandra Carcani                                                      |                   |  |
|  | DECRETO                                                                          |                   |  |
|  |                                                                                  |                   |  |

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del  
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al  
comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Rita Loreto

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 13 AGOSTO 2024

p.il Dirigente

f.to digitalmente

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del  
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:  
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti  
private.

Roma, 13 AGOSTO 2024

p.il Dirigente

f.to digitalmente

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Alessandra Carcani